

COPIA



COMUNE DI TAURIANOVA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Codice Fiscale 82000670800

Piazza Libertà

Deliberazione n° 27	Publicata il _____
in data 23/04/2016	Immediatamente eseguibile: SI[X] NO[]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica

Oggetto:

Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione Piano Economico - Finanziario e tariffe anno 2016. Determinazione delle rate, delle scadenze e delle modalità di versamento

L'anno 2016 il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 17.20, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in **seduta pubblica - sessione Straordinaria di 1ª convocazione**, convocato dal Presidente con avvisi scritti regolarmente notificati ai sigg. consiglieri.

Risultano all'appello nominale, alle ore 17.20:

			Presenti	Assenti
1	Siclari Fausto	Presidente	X	
2	Scionti Fabio	Sindaco	X	
3	Gerace Maria Teresa	Consigliere	X	
4	Morabito Maria Stella	Consigliere	X	
5	Romeo Dario	Consigliere		X
6	Falletti Giuseppe	Consigliere	X	
7	Forestieri Francesco	Consigliere	X	
8	Ascone Rosalba	Consigliere	X	
9	De Marco Francesco	Consigliere	X	
10	Versace Marianna	Consigliere	X	
11	Lazzaro Filippo	Consigliere	X	
12	Biasi Rocco	Consigliere	X	
13	Scarfò Raffaele	Consigliere	X	
14	Perri Maria Teresa	Consigliere	X	
15	Caridi Antonino	Consigliere	X	
16	Nicolosi Concetta	Consigliere	X	
17	Sposato Rocco	Consigliere	X	
			16	1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig. Siclari Fausto nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Quattrone Antonio.

Sono presenti alla seduta gli Assessori Patrizio, Ferraro, Mamone e Loprete.

E' presente in aula il Dott. Giuseppe Crocitti Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ove richiesti, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare (R.G. n° 4/2016), redatto ai sensi dell'art. 115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;

[Dato atto che, alle ore 17,32, è uscito dall'Aula il consigliere Nicolosi - 15 presenti]

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) modificato dall'art. 1, comma 14, lett.a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, *escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (a decorrere dal 1° gennaio 2016)* e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 30 Luglio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

ATTESO che, in particolare, i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 disciplinano la componente TARI che:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTE:

- la Legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016);
 - la Legge n.221 del 28 dicembre 2015;
- che, per il 2016, hanno apportato delle modificazioni ed aggiunte alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

TENUTO CONTO che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato differito al 31 marzo 2016;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi della citata Legge n. 147/2013, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTO che, nella commisurazione delle tariffe, si tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

TENUTO CONTO che;

- la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

RITENUTO che, per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

ACCERTATO che è stato predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, il Piano Economico-Finanziario per l'anno 2016, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe delle utenze domestiche si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari e dei relativi coefficienti e delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni previste;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (Allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

ATTESO che i valori dei coefficienti di calcolo della tariffa di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati esplicitati nel piano economico-finanziario, allegato alla presente;

RITENUTO, pertanto, di approvare il piano economico-finanziario in base al quale sono state determinate le tariffe, allegato "B", unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e successivamente modificato dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e dall'art. 1, comma 14, lett. e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede espressamente che " ... Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato con riferimento alla TASI ... E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ...";
- l'art. 82 del Regolamento per la disciplina della IUC approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 30 Luglio 2014 che stabilisce che il versamento del tributo avvenga in n.02 rate aventi le seguenti scadenze:
- rata 1: 16 giugno

- rata 2: 16 dicembre

e che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;

DATO ATTO che, qualora gli avvisi di pagamento TARI anno 2016 vengano recapitati in immediata prossimità o in ritardo rispetto alla prima scadenza del pagamento indicata (16 giugno 2016), agli utenti che effettueranno i pagamenti in ritardo rispetto alla scadenza sopra indicata non verrà loro applicata alcuna sanzione o mora, purchè il pagamento sia effettuato entro il 16 luglio 2016;

CONSIDERATO che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 (F24);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti: n° 9 favorevoli e n° 6 astenuti (Biasi, Perri, Scarfò, Caridi, Versace, Sposato), espressi mediante votazione elettronica, da n° 15 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) **Di approvare**, per l'anno 2016, le tariffe della **tassa sui rifiuti (TARI)** secondo quanto riportato nell'allegato "A", unito alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultante dal piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016;
- 3) **Di approvare**, pertanto, per l'anno 2016 il piano economico-finanziario, allegato "B", unito alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di stabilire** che il versamento del tributo avvenga in n.02 rate aventi le seguenti scadenze:
 - rata 1: 16 giugno
 - rata 2: 16 dicembree che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;
- 5) **Di dare atto** che, qualora gli avvisi di pagamento TARI anno 2016 vengano recapitati in immediata prossimità o in ritardo rispetto alla prima scadenza del pagamento indicata (16 giugno 2016), agli utenti che effettueranno i pagamenti in ritardo rispetto alla scadenza sopra indicata non verrà loro applicata alcuna sanzione o mora, purchè il pagamento sia effettuato entro il 16 luglio 2016;
- 6) **Di dare atto** che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 (F24);
- 7) **Di dare atto** che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla provincia;
- 8) **Di inviare**, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 9) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it e di pubblicare altresì la presente delibera sul sito web istituzionale;
- 10) **Di dichiarare** il presente atto deliberativo, con successiva votazione mediante votazione elettronica [voti: n° 9 favorevoli, n° 6 astenuti (Biasi, Perri, Scarfò, Caridi, Versace, Sposato), espressi da n° 15 consiglieri presenti e votanti], immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

Tariffe TARI – Anno 2016

Utenze domestiche

Tipologia	Fissa € mq	Variabile €
1 – Famiglia 1 Componente	0,60	45,82
2 - Famiglia 2 Componenti	0,70	106,91
3 - Famiglia 3 Componenti	0,76	137,45
4 - Famiglia 4 Componenti	0,81	168,00
5 - Famiglia 5 Componenti	0,82	221,45
6 - Famiglia 6 o più Componenti	0,79	259,63

Utenze Non Domestiche

Tipologia	Fissa € mq	Variabile € mq
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,29	2,41
2 - Cinematografi e teatri	0,68	1,27
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,74	1,40
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,29	2,42
5 - Stabilimenti balneari	0,72	1,36
6 - Esposizioni, autosaloni	0,70	1,33
7 - Alberghi con ristorante	2,08	3,91
8 - Alberghi senza ristorante	1,75	3,28
9 - Case di cura e riposo	1,85	3,46
10 - Ospedali	4,42	8,28
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,85	3,46

12 - Banche ed istituti di credito	2,45	4,55
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, profumeria, art. da regalo, materiale per edilizia, vernici, materiale elettrico, attrezzature per ufficio, prodotti elettrosaldati, ottica, arredamenti e altri beni durevoli	1,75	3,28
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, parafarmacia, fotografo e plurilicenze	2,08	3,89
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gioielleria, prodotti tessili, decupage	1,15	2,15
16 - Banche di mercato beni durevoli	2,45	4,58
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, barbiere, calzolaio, sarto, lavanderia, stireria	2,45	4,58
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tipografo, restauro mobili, produzioni sedie, lavorazione legno, marmista, vetraio , rigeneratori cartucce laser, riparazione elettrodomestici	1,58	2,98
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggi, gommisti	1,87	3,51
20 - Attività industriali con capannoni di produzione – lavorazione farine, pastificio, imbottigliamento olio, manufatti per pavimentazione	0,68	1,27
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici – frantoi, panifici, produzione bibite, torrefazione, capi di abbigliamento	0,92	1,75
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,49	6,56
23 - Mense, birrerie, amburgherie	3,49	6,56
24 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria	3,08	5,04
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,06	4,38
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3,21	6,03
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,54	8,53
28 - Ipermercati di generi misti	3,39	6,36
29 - Banche di mercato genere alimentari	6,88	12,92
30 - Discoteche, night club	1,58	2,98



COMUNE DI TAURIANOVA

89029 - Provincia di Reggio Calabria

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, *escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal*

possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (a decorrere dal 1° gennaio 2016);

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 2014, n. 88 è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse sono i seguenti:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

688. *Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a*

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre (a decorrere dal 1° gennaio 2016) dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato

in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e

riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Per il 2016, la Legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) e la Legge n.221 del 28 dicembre 2015 hanno apportato delle modificazioni ed aggiunte alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

2.2 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI LE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente la quantità di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini.

2.3 OBIETTIVO ECONOMICO

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016 che, pertanto, l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

2.4 OBIETTIVO SOCIALE

La raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, integrata con i servizi offerti dall'Isola Ecologica, ha come obiettivo il miglioramento della qualità territoriale con una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Come specifica l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Profili tecnico- gestionali

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Taurianova affidato all'AVR S.p.A. è stato attuato mediante il passaggio dal servizio di raccolta stradale dei rifiuti al sistema domiciliare "porta a porta", con fornitura alle utenze domestiche e non domestiche di appositi contenitori per la raccolta di cinque frazioni merceologiche di rifiuti, ovvero carta e cartone, multimateriale leggero (plastica e lattine), vetro, umido e rifiuto secco non differenziato, oltre gestione dell'eco-centro comunale ed in via residuale servizio di manutenzione del verde spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali del centro urbano.

Profili economico-finanziari

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio

ribadito dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

- il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da *dettagliare* nel PEF (comma 1);
- le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

Previsione dei costi anno 2016

Il servizio appaltato dal Comune di Taurianova comporterà per l'Amministrazione un costo complessivo sui tre anni per le voci relative ai costi di raccolta e trasporto RSU, di raccolta differenziata e di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche pari a 2.278.775,00 euro oltre I.V.A.

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno del bilancio comunale e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. n. 158 del 1999 sintetizzati nella successiva tabella.

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€ 885.917,00
CC- Costi comuni	€ 445.814,35
CK - Costi d'uso del capitale	€ 23.200,00
Minori entrate per riduzioni	€ 42.617,86
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 1.397.549,21

Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
-----------------------------	-----

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 537.917,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 350.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 40.000,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	- € 42.000,00
Riduzioni parte variabile	€ 28.150,19
Totale	€ 914.067,19

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ -
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 20.854,97
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 424.947,03
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 12,35
AC - Altri Costi	€ -
Riduzioni parte fissa	€ 14.467,67
Totale parziale	€ 460.282,02
CK - Costi d'uso del capitale	€ 23.200,00
Totale	€ 483.482,02

I costi operativi di gestione (CG)

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell'Ambiente), comprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani

I suddetti costi operativi di gestione si distinguono in

1. Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
2. Costi per servizi;
3. Costi per godimento di beni di terzi;
4. Costi del personale;
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
6. Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
7. Altri accantonamenti;
8. Oneri diversi di gestione.

I costi comuni (CC)

L'allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 comprende nei costi comuni:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione* (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- *i costi comuni diversi* (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Una volta individuati i costi come sopra descritto, il metodo tariffario previsto per la determinazione della TARI opera una ulteriore ripartizione:

- a) *costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- b) *costi variabili*, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria,

Costi fissi

1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL)
2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)
2. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale;
3. costi diversi (CCD)
4. altri costi (AC)
5. costi d'uso del capitale (CK)

Costi variabili

1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT)
2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)
3. costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
4. costi di trattamento e riciclo, al netto del recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)

Individuati i costi occorre ripartire gli stessi tra gli utenti in base alle regole contenute nel metodo per la determinazione della tariffa.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D P R . n. 158 del 1999).

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura "binomia"):

- a) una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Le tariffe unitarie relative alla *quota fissa* delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

I coefficienti per l'attribuzione dei costi fissi alle utenze domestiche sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti e sotto i 5.000 abitanti) e per area geografica (Nord, centro e sud).

La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche non si rapporta alla superficie, ma è espressa in cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. L'attribuzione della parte variabile avviene attraverso coefficienti, stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 1999, proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, distinti per composizione del nucleo familiare.

Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.

I coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni e per area geografica, sono proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, che rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti.

Per la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei costi tra Utenze Domestiche e Non Domestiche sono stati presi in considerazione i coefficienti **Ka** (per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche), **Kb** (per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), **Kc** (per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche) e **Kd** (per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche).

Nella determinazione della tariffa, parte variabile, delle utenze domestiche si è applicato il coefficiente minimo, distinto per composizione del nucleo familiare.

Per quanto riguarda invece la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche sono stati applicati coefficienti minimi per le tipologie di attività cod. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 mentre per le restanti categorie sono stati applicati valori medi. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le Banche ed istituti di credito (cod. 12) sono stati utilizzati i coefficienti massimi.

Coefficienti Utenze Domestiche

Tipologia	Ka	Kb
1 – Famiglia 1 Componente	0,60	45,82
2 - Famiglia 2 Componenti	0,70	106,91
3 - Famiglia 3 Componenti	0,76	137,45
4 - Famiglia 4 Componenti	0,81	168,00
5 - Famiglia 5 Componenti	0,82	221,45
6 - Famiglia 6 o più Componenti	0,79	259,63

Coefficienti Utenze Non Domestiche

Tipologia	Ka	Kb
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,29	2,41
2 - Cinematografi e teatri	0,68	1,27
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,74	1,40
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,29	2,42
5 - Stabilimenti balneari	0,72	1,36
6 - Esposizioni, autosaloni	0,70	1,33
7 - Alberghi con ristorante	2,08	3,91
8 - Alberghi senza ristorante	1,75	3,28
9 - Case di cura e riposo	1,85	3,46
10 - Ospedali	4,42	8,28
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,85	3,46
12 - Banche ed istituti di credito	2,45	4,55
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, profumeria, art. da regalo, materiale per edilizia, vernici, materiale elettrico, attrezzature per ufficio, prodotti elettrosaldati, ottica, arredamenti e altri beni durevoli	1,75	3,28
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, parafarmacia, fotografo e plurilicenze	2,08	3,89
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gioielleria, prodotti tessili, decupage	1,15	2,15
16 - Banchi di mercato beni durevoli	2,45	4,58
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, barbiere, calzolaio, sarto, lavanderia, stireria	2,45	4,58
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tipografo, restauro mobili, produzioni sedie, lavorazione legno, marmista, vetraio, rigeneratori cartucce laser, riparazione elettrodomestici	1,58	2,98
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggi, gommisti	1,87	3,51
20 - Attività industriali con capannoni di produzione – lavorazione farine, pastificio, imbottigliamento olio, manufatti per pavimentazione	0,68	1,27
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici – frantoi, panifici, produzione bibite, torrefazione, capi di abbigliamento	0,92	1,75
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,49	6,56
23 - Mense, birrerie, amburgherie	3,49	6,56
24 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria	3,08	5,04
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,06	4,38
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3,21	6,03
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,54	8,53

28 - Ipermercati di generi misti	3,39	6,36
29 - Banchi di mercato genere alimentari	6,88	12,92
30 - Discoteche, night club	1,58	2,98

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA F.to (Arch. Giuseppe Cardona)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA F.to (Dr. Giuseppe Crocitti)



COMUNE DI TAURIANOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione piano economico-finanziario e tariffe anno 2016. Determinazione delle rate, delle scadenze e delle modalità di versamento.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

VISTO: Si esprime parere favorevole.

Taurianova, li 5 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Giuseppe Crocitti




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

VISTO: Si esprime parere favorevole.

Taurianova, li 5 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Giuseppe Crocitti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Siclari Fausto

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Copia conforme all'originale composta da n.ro/ _____ /fogli per uso amministrativo.
--

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Taurianova, li 23/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

- ▣ E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line il _____ Registro n. _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Fto _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

❖ CHE la su estesa deliberazione

- ▣ **A** – E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
- ▣ **B** – E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Per l'attestazione di cui alle lettere () – ()